



Relazione

**Sulle modifiche statutarie da adottare per l'adeguamento al
modello dell'*in house***

**Per
ATAP Biella**



Sommario

1. Premessa	3
2. Le motivazioni afferenti al cambiamento del modello societario	3
3. Le modifiche adottate	5



1. Premessa

Viene chiesto agli scriventi di redigere una relazione illustrativa in merito ai contenuti della modifica statutaria sottoposta all'attenzione dei soci di ATAP, finalizzata all'adeguamento della *governance* societaria propedeutica a garantire la sussistenza delle condizioni del modello dell'*in house providing*.

2. Le motivazioni afferenti al cambiamento del modello societario

Per quanto di rilievo, occorre evidenziare che la modifica del modello societario è imposta dalla necessità di adeguare il modello di *governance*, ai canoni normativi dettati dalla normativa vigente. Occorre, sul punto, richiamare i due testi normativi di interesse: il D.Lgs. 175/2016 e il D.Lgs. 201/2022.

L'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 prescrive quanto segue:

“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;



b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*

c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*

3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.*

3-bis. *La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. [...]*”.

Il Testo unico in materia di società partecipate fornisce altresì la nozione di controllo analogo consistente nella “*situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”. La norma, per vero, fa un richiamo al vecchio Codice dei contratti pubblici; tale cenno pertanto andrebbe considerato quale richiamo alle corrispondenti previsioni oggi rinvenibili nel D.Lgs. 36/2023.



La disciplina degli affidamenti *in house providing* di servizi pubblici locali (SPL) è oggi rinvenibile nel Testo di riordino dei SPL (D.Lgs. 201/2022) all'art. 17:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

La sussistenza delle condizioni per l'affidamento *in house providing*, pertanto, deve potersi affermare al momento della definizione della modalità di affidamento prescelta per il servizio.

E' opportuno precisare, inoltre, che i predetti presupposti normativi affondano la loro disciplina nel diritto comunitario e nei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

3. Le modifiche adottate

Occorre, quindi, passare al dettaglio delle modificazioni che saranno adottate.

Preliminarmente, occorre rilevare che tutti gli articoli sono stati denominati, al fine di avere chiarezza nella lettura del testo.

art. 1 “denominazione”: è stato precisato che la società agisce secondo il modello dell'*in house providing* e che, pertanto, è a totale capitale pubblico, salve le ipotesi previste dalla legge;

art. 2 “oggetto sociale”: sono state precisate, in via esemplificativa, ulteriori attività ausiliarie e chiarito che la società è tenuta a realizzare almeno l'80% del fatturato nella gestione dei servizi e delle attività realizzate per conto delle



amministrazioni che esercitano il controllo analogo anche per il tramite dell'Agenzia per la mobilità piemontese e dei relativi contratti con essa stipulati. Si tratta del requisito imposto *ex lege* dianzi analizzato. Con l'occasione si è ritenuto di elidere dal contesto dell'oggetto sociale attività, già del tutto residuali, che tuttavia non appaiono in linea con il profilo di missione della società nel campo della mobilità pubblica;

art. 7 “recesso”: è stato chiarito che il recesso del socio è possibile purché non vengano alterate le condizioni di esercizio del controllo analogo;

art. 9 “assemblea”: è stata inserita la possibilità ad effettuare le adunanze dell'assemblea anche a mezzo video conferenza, purché nel rispetto delle condizioni ivi elencate;

art. 10-bis “controllo analogo”: è stata chiarita la sottoposizione al controllo analogo delle amministrazioni socie controllanti e individuate le azioni necessarie per la concretizzazione di tale controllo;

art. 11 “Convocazione dell'assemblea”: è stato chiarito che la convocazione debba altresì evidenziare espressamente la presenza di argomenti all'ordine del giorno per i quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell'assemblea al compimento di atti di parte dell'organo amministrativo nell'esercizio del controllo analogo congiunto;

art. 12 “Quorum costitutivi e deliberativi. Deliberazioni afferenti all'esercizio del controllo analogo”: sono stati previsti i *quorum* per le finalità connesse all'esercizio del controllo analogo, afferenti alle deliberazioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni degli atti di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto. In



particolare, è stato previsto che per le finalità connesse all'esercizio del controllo analogo, per le deliberazioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni degli atti di cui all'art. 18, comma 4, l'Assemblea delibera con il voto della maggioranza dei soci che detengono azioni della società e che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 14 “Assemblea Ordinaria”: è stato chiarito che l'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dallo Statuto, fermo l'esercizio del controllo analogo. È stato altresì precisato che alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci, all'individuazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato e del Presidente del Collegio sindacale, nonché alla determinazione dei relativi compensi, l'Assemblea provvede su espressa e vincolante designazione da parte delle amministrazioni che esercitano il controllo analogo congiunto con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello Statuto;

art. 15 “Organo amministrativo”: è stato chiarito l'organo amministrativo può essere scelto, e il relativo compenso individuato, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016. È stato altresì precisato che gli amministratori non devono trovarsi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità fissate dalla legge e che la composizione di un eventuale CdA deve essere rispettosa delle previsioni in materia di equilibrio di genere.

Art. 17 “sostituzione dei consiglieri”: è stato chiarito che, qualora per dimissioni o altra causa, un amministratore venga a cessare dalla sua carica, lo stesso verrà



sostituito con deliberazione resa ai sensi dell'art. 14, comma. 3, dello Statuto, sempre nel rispetto del controllo analogo di cui all'art. 10-*bis*.

Art. 18 “Poteri dell'organo amministrativo”: sono stati chiariti i poteri dell'organo amministrativo, che deve operare nel rispetto dell'esercizio del controllo analogo.

Al quarto comma sono state individuati specifici atti che devono necessariamente ottenere la previa autorizzazione assembleare di cui all'art. 12, comma 3, dello Statuto

Art. 22 “Compensi e rimborsi”: è stato precisato che spetta all'Assemblea ordinaria la determinazione dei compensi e le indennità a favore del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico, nel rispetto delle previsioni normative applicabili;

art. 23 “Collegio Sindacale”: è stato precisato che la nomina debba avvenire nel rispetto delle previsioni in materia di parità di genere e che debba essere preceduta dall'autorizzazione assembleare. Sono state effettuare eliminazioni al fine di rendere compatibile con la normativa vigente;

art. 24 “Poteri del Collegio Sindacale”: sono stati individuati i poteri del Collegio Sindacale e le modalità di riunioni dello stesso;

art. 24-bis “Revisione legale”: è stato precisato che la revisione debba essere affidata nel rispetto della normativa vigente, ad un revisore o ad una società, iscritti nell'apposito registro e che l'incarico viene conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale, fermo restando che il revisore contabile



o la società di revisione debbano possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 39/2010.

Art. 29 “Modifiche statutarie”: è stato precisato che le modifiche statutarie debbano essere adottate in sede di assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.

Roma, 4 agosto 2025

Avv. Bruno Bitetti

Avv. Luca Petruzzi